

# Festività sopresse 2017

3 giorni di ex festività per Aree Professionali, 2 per quadri Direttivi e Dirigenti. Contributo per il FOC



Il CCNL prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative. Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all'intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti. Le ex festività nel 2017 cadono nei seguenti giorni:

domenica 19 marzo - San Giuseppe  
giovedì 25 maggio - Ascensione  
giovedì 15 giugno - Corpus Domini  
giovedì 29 giugno - SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)  
sabato 04 novembre - Unità Nazionale

Pertanto le giornate di permesso per ex festività per l'anno 2017 sono 2 per i lavoratori nel Comune di Roma e 3 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.

Anche per il 2017 (e fino al 2018 come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo 2015) prosegue il contributo a favore del *Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito* (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo si realizza attraverso la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le **giornate di permesso ex festività per il 2017** sono le seguenti:

**3 per le Aree Professionali** (2 se lavorano nel Comune di Roma)  
**2 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti** (1 se lavorano nel Comune di Roma)

Per effetto degli accordi di gruppo del 23 dicembre scorso, fino al 2019 i permessi per ex festività sono **da fruire** nell'anno di competenza, cioè **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre**: se non fruiti verranno persi, senza alcuna forma di monetizzazione o compensazione.

Verona, 05 gennaio 2017

Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM